

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

13° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1980

Presidenza del Presidente DE CAROLIS

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche all'articolo 630 del codice penale » (1015)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione Pag.*
117, 118, 120 e *passim*

RICCARDELLI (*Sin. Ind.*) . 118, 119, 120 e *passim*

SPINELLI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 120, 122

TROPEANO (*PCI*) 119, 120, 122

I lavori hanno inizio alle ore 10,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche all'articolo 630 del codice penale » (1015)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Modifiche all'articolo 630 del codice penale ».

Riprendiamo il dibattito sospeso il 18 settembre scorso.

Poichè il senatore Lapenta si è dovuto assentare per partecipare ai lavori della Commissione d'inchiesta sulla strage di via Fanfani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, svolgerò io stesso la funzione di relatore.

Comunico che il senatore Riccardelli ha presentato all'articolo unico del disegno di legge i seguenti emendamenti: al primo comma del testo sostitutivo dell'articolo 630 del codice penale sostituire le parole: « da venticinque a trenta anni » con le seguenti: « da venti a ventiquattro anni »; sopprimere il quarto comma; sostituire il quinto comma con il seguente: « Se il colpevole, senza che venga pagato il riscatto, fa riacquistare la libertà al sequestrato è punito con la reclusione da sei mesi ad otto anni. La pena è tuttavia della reclusione da sei a quindici anni se il sequestrato, dopo la liberazione, muore

per effetto del sequestro. Le circostanze previste in questo comma non sono valutate a favore degli altri responsabili del reato »; sostituire la prima parte del sesto comma con il seguente comma: « Al di fuori dei casi previsti dai tre commi precedenti, la pena può essere diminuita fino alla metà, se il colpevole si adopera in modo che sia impedito che il reato venga portato a conseguenze ulteriori »; sostituire la seconda parte del sesto comma con il seguente comma: « La pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a ventiquattro anni e le altre pene sono diminuite da un terzo ai due terzi della pena base, se il colpevole aiuta l'autorità ad individuare gli altri responsabili del sequestro o gli autori dei delitti connessi alla sostituzione delle somme estorte e ad assicurare al processo le prove e le persone degli imputati di tali reati »; infine al settimo comma sopprimere le parole: « Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni ».

R I C C A R D E L L I. Nell'illustrare gli emendamenti da me presentati, devo riconoscere che si pone una esigenza di coordinamento nei confronti di almeno quattro gruppi di norme già esistenti nel nostro ordinamento. Mi riferisco alle norme originarie del codice penale che danno attuazione al principio secondo cui è opportuno creare incentivi all'autore di un reato al fine di indurlo ad interrompere la condotta criminosa o ad impedire l'evento o che si verifichino conseguenze ulteriori del reato stesso. Questo principio, secondo il terzo e quarto comma dell'articolo 56 del codice penale, è perfettamente compiuto in se stesso, armonioso e senza alcuna deroga ai principi che ispirano il diritto penale. Inoltre, faccio riferimento alle modifiche apportate all'articolo 2 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, che hanno introdotto l'articolo relativo al sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione e modificato l'articolo 630 del codice penale. Il terzo gruppo di norme, a cui occorre riferirsi per il coordinamento, riguarda gli articoli 4 e 5 del decreto antiterrorismo. In-

fine, il quarto gruppo è rappresentato dalle norme del disegno di legge in esame. Le ragioni per cui il coordinamento si impone sono tante, ma io mi limito ad indicare le principali.

Si è detto che per tutte le predette precedenti norme, comprese quelle del disegno di legge in titolo, siamo in presenza della applicazione di un principio già accolto dal nostro ordinamento. In realtà ciò è vero solo in parte, in quanto anche l'articolo 630 del codice penale si ispira a due criteri abbastanza diversi: il primo perfettamente conforme al nostro sistema penale perchè è correlato alla gravità oggettiva e soggettiva del reato; il secondo, introdotto con la previsione della diminuzione della pena in caso di collaborazione per la individuazione dei responsabili di un reato, non altrettanto conforme perchè è correlato all'interesse processuale dello Stato a perseguire i responsabili di un reato. Da questa diversità derivano problemi autonomi, nuovi. Per esempio, ci si domanda quale sia il valore di prova delle chiamate in correità ed ancora ci si domanda se non sia il caso di estendere tale valore, se esiste, anche alla individuazione dei responsabili del riciclaggio delle somme estorte, dal momento che è la certezza del riciclaggio che incoraggia il reato di sequestro. Inoltre, se si vuole prevedere un incentivo al fine di ottenere una collaborazione sul piano inquirente, perchè agire solo sulla pena quando potrebbero essere previsti anche altri benefici? Perchè, poi, l'incentivo dovrebbe cessare con la sentenza passata in giudicato quando potrebbero essere previsti benefici anche nella fase dell'esecuzione della pena?

Come si vede, da una normativa che man mano è stata raggruppata più per assonanza che per coerenza, nasce tutta una problematica.

Comunque, venendo al punto specifico che indicava il senatore Tropeano, c'è da dire questo: per il sequestro di persona a scopo di estorsione e per il sequestro di persona a scopo di eversione o terrorismo nella nostra legislazione attuale il trattamento e quindi la valutazione della gravità del fatto sono sostanzialmente identici, cioè sono previste le stesse pene per l'ipotesi dicia-

mo semplice, per l'ipotesi in cui ne deriva la morte non voluta, per l'ipotesi in cui concorre l'omicidio. Salvo poi, in qualche caso, alcune differenze di pena.

T R O P E A N O . Non in qualche caso, perchè c'è l'aggravante speciale del terrorismo che gioca su tutti i reati che possono essere ricondotti a fini terroristici!

R I C C A R D E L L I . Sì, ma il sequestro a scopo di terrorismo e il sequestro a scopo di estorsione sono puniti nello stesso modo, più o meno godono delle stesse attenuanti. Poi, di fronte alle stesse attenuanti sono previste delle pene autonome diverse. Cioè, il sequestro a scopo di estorsione fa capo all'articolo 605, il sequestro a scopo di eversione richiama altre norme.

Ma c'è una differenza fondamentale che non si spiega, per cui bisogna coordinare. Il 289-bis è inserito nei reati contro la personalità dello Stato, per cui l'illecito penale inizia dal momento dell'accordo per commettere il sequestro; invece il sequestro di persona è un reato contro il patrimonio. Ora, come coordinare il fatto che a reato commesso questo lo consideriamo identico nella sua gravità, e durante la preparazione, invece, c'è la valutazione da parte del legislatore del grande rilievo dell'interesse che si vuole proteggere, per cui si anticipa la tutela penale ad un momento in cui normalmente per tutti gli altri reati quell'attività è penalmente irrilevante?

Sono tutti problemi che si debbono risolvere, perchè anche dal punto di vista pratico poi danno origine a « scherzetti » difensivi, e via dicendo. E' tutta una materia, questa, che va coordinata; ed io ero partito con l'idea di fare un lavoro di coordinamento, ma poi (ecco la ragione per cui ho presentato gli emendamenti in ritardo) mi sono accorto che saremmo usciti dall'ambito di questo disegno di legge per investire addirittura una riforma del codice penale. Anche perchè dobbiamo tenere presente qual è il rapporto tra questo che chiamiamo impropriamente « ravvedimento operoso » (nella nostra dottrina il ravvedimento operoso ha una configurazione ben precisa che si riporta all'articolo 62, n. 6) e quello che è appunto il sistema origi-

nario del codice, cioè la desistenza volontaria, il recesso attivo, il ravvedimento operoso e poi le forme particolari di recesso dall'accordo per quanto riguarda i reati contro la personalità dello Stato.

Perchè, in un tentativo di sequestro, per esempio, chi si ferma nell'azione, perchè prova pietà, di che cosa risponde? Quale normativa applicheremo? Quella relativa alla desistenza volontaria dell'articolo 56, oppure la norma che andremo ad approvare?

T R O P E A N O . È un caso di desistenza volontaria tipico, scolastico quello che lei prospetta!

R I C C A R D E L L I . Qui però abbiamo una norma che prevede un trattamento di gran lunga più favorevole per la desistenza volontaria perchè dice che chiunque impedisce che il reato sia portato a conseguenze ulteriori ottiene una riduzione della pena. Invece, dal tentativo al reato consumato il fatto rientra nei reati che vengono portati a conseguenze ulteriori.

T R O P E A N O . Se però il colpevole unisce alla desistenza anche un'operosità propria per impedire...

R I C C A R D E L L I . Tenete anche presente che abbiamo assunto una terminologia processuale dettata per individuare le funzioni della polizia giudiziaria e per impedire lo svolgimento di un iter criminoso, senza che abbia importanza che la polizia giudiziaria intervenga al momento in cui si deve giudicare se si tratta di reato formale o altro.

Comunque, ho voluto accennare ad una serie di problemi solo per ribadire che, a mio avviso, in questa sede un coordinamento con gli altri dati normativi che si trovano nel nostro ordinamento non è possibile. E quindi, l'unica cosa fattibile per quello che vale è cercare di prendere atto della volontà politica espressa in questo disegno di legge e cercare di fare corrispondere la lettera alle intenzioni.

Perchè ho proposto di sostituire « da venticinque a trenta anni » con « da venti a venticinque anni »? La ragione è semplice: bi-

2^a COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (24 settembre 1980)

sogna creare un netto distacco rispetto al caso in cui, anche se non con dolo ma con colpa o preterintenzione, si determina la morte dell'ostaggio, proprio per incentivare il delinquente, l'autore del reato ad astenersi da ogni attività che possa provocare la morte dell'ostaggio. Perché, quando diciamo: « Chiunque sequestra una persona... è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni »; e poi: « Se dal sequestro deriva comunque la morte... il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta », quale preoccupazione il colpevole dovrebbe avere per fare tutto ciò che gli è possibile per evitare che si determini la morte dell'ostaggio? Mi sembra, quindi, che il problema investa una questione di proporzione e di armonia.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Investe anche il 289-bis in questo caso!

RICCARDELLI. Certamente, ma io non mi sono permesso di toccarlo!

TROPEANO. Lo investe relativamente, perchè resta in vita!

RICCARDELLI. C'è proprio il gusto di allontanarsi dai principi del codice italiano. Lì c'è un'armonia che non si può spezzare. Più dell'ergastolo che cosa possiamo dare? Allora bisogna differenziare i comportamenti meno gravi; quindi il caso in cui si determina la morte dell'ostaggio e il caso in cui l'ostaggio invece torna comunque a casa propria.

Teniamo anche presente che l'ostaggio è il primo testimone d'accusa; e il colpevole, se punito comunque grosso modo con 30 anni di reclusione è portato ad ammazzare sempre l'ostaggio, perchè quanto meno toglie di mezzo la prima prova di accusa nei suoi confronti.

Propongo poi di sopprimere il quarto comma perchè non vedo il collegamento con il quinto comma; e comunque, se lo si pone in relazione con il quinto comma dovrebbe prevedere il caso in cui la liberazione dell'ostaggio è indipendente dalla volontà dell'autore o degli autori del reato.

TROPEANO. Se l'ostaggio viene liberato dalla polizia che cosa c'entra?

RICCARDELLI. Sto dicendo questo: se è liberato dalla polizia che cosa giustifica una diminuzione della pena?

TROPEANO. Non è prevista.

RICCARDELLI. Qui è prevista, perchè nel quarto comma si dice: « Quando la persona sequestrata è liberata senza che sia stato conseguito il prezzo della liberazione, la pena prevista nel primo comma è diminuita ».

TROPEANO. Ma sempre che l'ostaggio sia liberato dal colpevole!

RICCARDELLI. Ma è prevista nel comma successivo la liberazione da parte del colpevole!

Comunque, i punti sono due. Nel quarto comma c'è un fatto obiettivo, cioè una liberazione dell'ostaggio senza conseguire il prezzo della liberazione stessa. Se questa liberazione avviene per opera del colpevole o dei colpevoli, non solo il caso si confonde con quello del quinto comma, ma la diminuzione della pena prevista è del tutto insufficiente e non conforme al criterio che ha ispirato questo disegno di legge; perchè il fine che si vuole raggiungere è quello di incentivare l'autore del reato a liberare comunque l'ostaggio.

SPINELLI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A prescindere dal fatto che forse è opportuna una maggiore specificazione perchè la parola « liberata » può dare luogo ad equivoci (e su questo possiamo anche concordare), mi sembra tuttavia che mentre al quarto comma è evidenziata una fattispecie, cioè il caso che la persona sequestrata sia liberata da chi ha attuato il sequestro nel complesso, nel quinto comma invece è contemplata la ipotesi che uno dei concorrenti dissociandosi dagli altri si adoperi in modo che il soggetto sia liberato.

R I C C A R D E L L I. Innanzitutto questo non è espresso, ma anche se lo fosse avremmo allora raggiunto il massimo dell'assurdo, perchè significherebbe questo: se io attuo il sequestro da solo e quindi libero l'ostaggio ottenga una riduzione della pena prevista al primo comma che comporta 18-20 anni; se invece questa stessa azione obiettivamente la compio avendo effettuato il sequestro in concorso con altri ricevo una pena che arriva ad otto mesi. Qual è la *ratio* di questa sproporzione? Ora, per il sequestro a scopo di estorsione, così come era concepito nella sua struttura originaria, era prevista un'aggravante nel caso che si conseguisse l'effetto. Qui, invece, per partire dalla pena più alta si è capovolto il principio. La *ratio* del quarto comma secondo me risiede solo nel fatto che se la persona viene liberata senza che sia stato pagato il prezzo della liberazione, obiettivamente, non soggettivamente, il reato è meno grave. Ma se così è, io non ritengo che una minore gravità puramente dal punto di vista patrimoniale, indipendente dal comportamento degli autori del reato, possa meritare un'attenuante.

Passando al quinto comma, propongo di sostituire il testo con il seguente:

« Se il colpevole, senza che venga pagato il riscatto, fa riacquistare la libertà al sequestrato è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è tuttavia della reclusione da sei a quindici anni se il sequestrato, dopo la liberazione, muore per effetto del sequestro. Le circostanze previste in questo comma non sono valutate a favore degli altri responsabili del reato ».

Sempre in coerenza con l'interpretazione data al quarto comma, il quinto, a mio parere, esprime un'altra incongruenza. È vero che questo è un reato a struttura associativa, però non è concepibile, proprio per la diversità di trattamento, che se questo comportamento di ravvedimento è tenuto dall'autore di un sequestro plurisoggettivo, quindi di un reato più grave, va a finire ad una pena che è da otto mesi ad otto anni. Perciò non fa che riportare la pena del sequestro semplice, cioè il 605. Quindi resta fuori il caso in cui questo ravvedimento c'è, cioè quando chi ha attuato un sequestro per ragioni par-

ticolari si è pentito e libera l'ostaggio senza condizionare questa liberazione al pagamento del riscatto. Una normativa generale in questa materia non ha ragione di far riferimento alla struttura associativa del reato perchè è del tutto accidentale. Non è che il reato deve essere commesso dissociandosi dagli altri. Questo non significa niente. Non diamo un giudizio su un'associazione a delinquere: se gli altri sono d'accordo meritano tutte le attenuanti, se gli altri non sono d'accordo le attenuanti non le meritano. Ma il problema è che si determina la liberazione dell'ostaggio senza che questa sia l'effetto del pagamento. Quindi la norma va posta in riferimento unitario, non se c'è concorso o meno di persone nel reato. Poi le circostanze previste in questo comma non sono valutate a favore degli altri responsabili del reato per la semplice ragione che a me non sembra che una circostanza del genere possa essere interpretata da tutti come univocamente soggettiva. Si tratta in sostanza di un *post delictum*, però che attiene alla condotta, anche al dolo. Nel dubbio comunque è meglio chiarire che non si estende ai concorrenti.

Il sesto comma l'ho diviso in due parti perchè non si può fare lo stesso trattamento al colpevole che si adopera in modo che sia impedito che il reato venga portato a conseguenze ulteriori e al colpevole che collabora. Qui siamo in tutt'altro filone.

Innanzitutto, stando all'interpretazione del sesto comma, noi dovremmo sostituire la pena da 12 a 20 anni anche nel caso in cui sia stato ucciso l'ostaggio. Se impedisce il pagamento del riscatto a me non sembra che possa meritare un trattamento del genere nel caso che abbia ucciso l'ostaggio; cioè che possa sostituirsi un ergastolo con la reclusione da 12 a 20 anni perchè ha impedito il pagamento del riscatto. Perciò ho previsto un comma che dice: « Al di fuori dei casi previsti dai tre commi precedenti, la pena può essere diminuita fino alla metà, se il colpevole si adopera in modo che sia impedito che il reato venga portato a conseguenze ulteriori ». Quindi questa attenuante può agire solo in relazione alla ipotesi base, cioè in cui non concorra con l'omicidio preterintenzionale, colposo o doloso, del sequestrato.

2^a COMMISSIONE

13° RESOCONTO STEN. (24 settembre 1980)

L'altro comma dovrebbe così risultare: « La pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a ventiquattro anni e le altre pene sono diminuite da un terzo ai due terzi della pena base, se il colpevole aiuta l'autorità ad individuare gli altri responsabili del sequestro o gli autori dei delitti connessi alla sostituzione delle somme estorte e ad assicurare al processo le prove e le persone degli imputati di tali reati ».

Il testo originario dice « ... aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta delle prove ... ». A mio parere non si può distinguere tra fase del giudizio, fase dell'istruzione, fase della istruttoria preliminare. Inoltre la collaborazione che presta il colpevole non è nella raccolta delle prove, che è attività prettamente giurisdizionale e che compie il giudice.

Interesse dello Stato, inoltre, è condannare anche l'autore dei delitti connessi al riciclaggio. E la pena non deve essere inferiore a quella per gli autori del sequestro.

Per quanto riguarda il settimo comma, ritengo che se ne debba sopprimere la prima parte, fino alle parole « ventiquattro anni ». Secondo me è opportuno consentire al giudice una valutazione di queste attenuanti senza fissare limitazioni. Non vedo perchè siamo ricorsi a delle categorie generali. Però, in rapporto alle categorie generali, dobbiamo dare potere discrezionale al giudice di valutare il peso di questa attenuante.

T R O P E A N O . Non credo sia possibile affrontare adesso la discussione sugli emendamenti illustrati dal collega Riccardelli e questo per una serie di motivi. Prima di tutto per esigenze di coordinamento che si pongono e si impongono soprattutto in relazione alle norme che abbiamo recentemente approvato come Parlamento della Repubblica in riferimento ai reati di sequestro di persona a fini terroristici e alle corrispondenti norme che in quella sede abbiamo ritenuto fosse necessario emanare. Ma anche per le esigenze che hanno imposto quel tipo di normativa, esigenze che sono state prospet-

tate nel corso della discussione ma che rispondevano anche al bisogno di non limitare la discrezionalità del magistrato e di offrire ad esso le norme esponendolo meno al pericolo di reazioni da parte dei perseguendi. È stata questa la preoccupazione che ci ha animati quando siamo andati ad individuare l'entità delle pene, dimostrando l'arco di discrezionalità del magistrato.

Credo che gli emendamenti proposti dal senatore Riccardelli svuotino completamente il disegno di legge, anche se ne interpretano lo spirito. Di qui la necessità di aggiornare la seduta affinché si possa con maggiore ponderatezza dare risposta ai quesiti proposti dal collega Riccardelli per arrivare alla approvazione definitiva del provvedimento.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione*. Qual è il parere del rappresentante del Governo in ordine alla proposta di rinvio della discussione con riferimento agli emendamenti presentati dal senatore Riccardelli?

S P I N E L L I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non si oppone, ma raccomanda che si tratti di un rinvio breve, affinché si pervenga al più presto all'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore alla Commissione*. Desidero cogliere l'occasione dell'assenza del relatore per rilevare la sostanziale diversità tra la proposta del collega Riccardelli, che considero di carattere globale e complessivo, e il disegno di legge che, anche nella dizione del sesto comma, è in stretto collegamento con l'articolo 289-bis della legge 18 maggio 1978, n. 191.

Poichè non si fanno altre osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI